

Deliberazione 15 settembre 2011 - VIS 85/11

Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Amet S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 settembre 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 4 settembre 2009, VIS 88/09;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2010, VIS 16/10.

Fatto

1. Con deliberazione 4 settembre 2009, VIS 88/09, l'Autorità ha avviato nei confronti di Amet S.p.A. (di seguito: Amet o società) un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, emersa a seguito di verifica ispettiva in data 11 e 12 giugno 2009, dell'art. 18, comma 3, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione

- dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV), sotto il duplice profilo della mancata utilizzazione, per la messa a disposizione dei dati agli utenti del trasporto, di “mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti” e dell'inosservanza del termine di 20 giorni per effettuare la trasmissione dei predetti dati.
2. In data 5 marzo 2010 sono state inviate ad Amet le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 0010064/A).
 3. A seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio - svolta successivamente alla predetta verifica ispettiva - l'Autorità, con deliberazione VIS 16/10, ha avviato, nei confronti della medesima società, un altro procedimento per accertare la violazione dell'art. 18, comma 3 del TIV, per mancata messa a disposizione degli utenti del trasporto di alcune delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV, per irrogare la relativa sanzione e per adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi.
 4. Con la citata deliberazione VIS 16/10 è stata altresì disposta la riunione di detto procedimento con quello avviato con la precedente deliberazione VIS 88/09.
 5. Nel corso dell'istruttoria Amet non ha depositato memorie né documenti.
 6. Con nota 26 maggio 2011 (prot. Autorità n. 0014605), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.

Valutazione giuridica

7. A seguito del nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica - con l'introduzione di un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e di un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli sopra indicati, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto - l'Autorità, con il TIV, ha regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.
8. Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributtrice di mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore), tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, tutte le informazioni indicate nella tabella 2 allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19, comma 7, del TIV o dal tentativo di rilevazione degli stessi, di cui al comma 1bis, dell'art. 18 del TIV. I dati contenuti nella citata tabella sono essenziali per il venditore al fine di poter

fatturare al cliente finale l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata.

9. Dalla documentazione acquisita:

- in conseguenza della verifica ispettiva dell'11 e 12 giugno 2009, è emersa l'inosservanza dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto i seguenti due profili:
 - mancata utilizzazione di mezzi informatici per la messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati di cui alla tabella 2 del TIV per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che tali dati venivano trasmessi in formato cartaceo e che solo dal 1 luglio 2009 sarebbero stati trasmessi con mezzi informatici;
 - mancato rispetto del prescritto termine di 20 giorni; in sede ispettiva, infatti, l'esercente ha dichiarato che tali dati venivano trasmessi nell'ambito del processo di fatturazione che, come risulta dalla documentazione fornita, si concludeva oltre il suddetto termine;
- in conseguenza dell'attività di monitoraggio svolta successivamente alla verifica ispettiva, risulta il mancato rispetto dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto un ulteriore profilo: l'omesso trasferimento di alcune delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV; in particolare, non risultano comunicati:
 - il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della citata tabella);
 - la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 2);
 - il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5);
 - la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6).

10. Le condotte consistenti nella tardiva messa a disposizione dei dati e nell'incompletezza delle informazioni trasferite non risultano cessate; pertanto, allo stato sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 16/10. La condotta consistente nella mancata utilizzazione di mezzi informatici risulta invece cessata a luglio 2009.

Quantificazione della sanzione

11. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
12. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai

sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

13. Sotto il profilo della gravità della violazione, Amet non ha rispettato una norma posta a tutela degli utenti del trasporto, cioè dei venditori, per i quali la tempestiva messa a disposizione di tutti i dati di misura indicati nella tabella 2 del TIV con mezzi informatici che ne permettano l'immediato utilizzo, è indispensabile ai fini della fatturazione nei confronti dei clienti finali e dell'adempimento degli obblighi informativi posti a loro carico dalla delibera ARG/com 202/09, in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (e gas). Tale infrazione, dunque, ha conseguenze anche sui clienti finali che hanno interesse a vedersi fatturare l'effettiva quantità di energia elettrica consumata ed a ricevere una fattura completa di tutte le informazioni.
14. Per quanto riguarda la durata delle condotte illecite:
 - a) la mancata utilizzazione di mezzi informatici per la messa a disposizione dei dati agli utenti del trasporto si è protratta per circa due anni;
 - b) l'inosservanza del termine di 20 giorni e l'incompletezza delle informazioni messe a disposizione degli utenti del trasporto persistono in media da circa due anni e nove mesi.
15. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Amet, con deliberazione n. 63/05, è stata sanzionata per avere comunicato informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativi all'anno 2002 e al mese di gennaio dell'anno 2003.
17. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari a circa euro 5.200.000 (cinquemilioni duecentomila) nell'anno 2009.
18. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 33.900 (trentatremilanovecento).

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Amet S.p.A., dell'art. 18, comma 3, del TIV nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata ad Amet S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo di euro 33.900 (trentatremilanovecento) per aver violato la suddetta disposizione;
3. si ordina ad Amet S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di mettere a disposizione degli utenti del trasporto tutte le informazioni di cui alla tabella 2 del TIV e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina ad Amet S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante

delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
6. si ordina ad Amet S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Amet S.p.A., con sede legale in Piazza Plebiscito, n. 20, 750059 Trani (BT) e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni